



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO <i>Area:</i> PROGRAMM. DELL'OFF. D'ISTRUZ. E DIR. STUDIO SCOL.		
Prot. n. _____ del _____			
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Convalida ora per allora dell'opzione "conduzione del mezzo navale" attivata a partire dall'anno scolastico 2012/13 presso l' I.S.I.S. Calamatta di Civitavecchia. Integrazione D.G.R. 153/2014			
ASSESSORATO PROPONENTE	FORMAZIONE, RICERCA, SCUOLA, UNIVERSITA <p style="text-align: right;">(Smeriglio Massimiliano) IL VICE-PRESIDENTE</p>		
DI CONCERTO	_____	_____	_____
	IL DIRETTORE	L' ASSESSORE	IL DIRETTORE L' ASSESSORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>			
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO	
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione <u>19/05/2014 - prot. 272</u>	
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____			
_____		_____	
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IL DIRIGENTE COMPETENTE	
_____		_____	
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA		IL PRESIDENTE	

Oggetto: Convalida ora per allora dell'opzione "conduzione del mezzo navale" attivata a partire dall'anno scolastico 2012/13 presso l' I.S.I.S. Calamatta di Civitavecchia. Integrazione D.G.R. 153/2014.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università;

VISTI gli articoli 33, 34, 117 terzo comma e 118 della Costituzione;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 147 del 7 giugno 2012;

VISTO lo Statuto Regionale e in particolare l'art. 7;

VISTA la Legge 6 agosto 2008, n. 133, - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria - e in particolare l'art. 64 che detta disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

VISTA la legge 15 luglio 2011, n. 111 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria – e in particolare l'art. 19;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 - Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale - e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e in particolare gli artt. 152-156;

VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 - Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 - Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale - e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 26 giugno 2013, n.12- Regolamento dei lavori della Giunta regionale;

CONSIDERATO CHE la sentenza della Corte Costituzionale n. 147/2012 ha dichiarato incostituzionale il comma 4 dell'art. 19 della citata legge n. 111/2011 per violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione essendo una norma di dettaglio dettata in ambito di competenza concorrente;

TENUTO CONTO CHE il D.P.R. n.81/09 agli articoli 10, 11 e 16 definisce i parametri numerici da seguire nella formazione delle classi;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 - Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la CIRCOLARE 23 gennaio 2012, n. 14 - con cui il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione forniva gli elenchi nazionali delle opzioni relative agli istituti tecnici e professionali;

VISTO il Decreto Interministeriale 24 aprile 2012, n.7431 - Definizione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici (di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) negli spazi di flessibilità' previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera b) del citato decreto presidenziale;

TENUTO CONTO che il D.P.R. n. 88/2010 all'art. 8, comma 2, lett. d) e il D.P.R. n. 87/2010 all'art. 8, comma 4, lett. c) prevedono l'ulteriore articolazione in opzioni delle aree di indirizzo con utilizzazione, nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi di studio di istruzione tecnica e professionale, degli spazi di flessibilità previsti;

TENUTO CONTO che il D.P.R. n. 88/2010 all'art. 5, comma 3, lett. b) prevede per gli Istituti tecnici l'utilizzo degli spazi di flessibilità entro il 30% nel secondo biennio e il 35% nell'ultimo anno;

TENUTO CONTO che con la circolare 23 gennaio 2012, n. 14, il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione, a integrazione della precedente circolare sulle iscrizioni (C.M. n. 110/2011), consentiva agli alunni frequentanti il secondo anno del primo biennio di presentare domanda di iscrizione per il percorso di studi relativo alla specifica opzione a partire dall'anno scolastico 2012/13;

PRESO ATTO della nota prot. n. 155119 del 22 novembre 2013 con cui la Provincia di Roma comunicava le richieste pervenute dalle scuole relativamente all'attivazione delle opzioni negli anni scolastici 2012/13 e 2013/14;

VISTA la D.G.R. del 1 aprile 2014, n. 153 - Convalida ora per allora delle opzioni degli istituti professionali e tecnici attivate a partire dagli anni scolastici 2012/13 e 2013/14;

VISTA la D.G.R. del 23 aprile 2014, n. 200 - Integrazione D.G.R. n. 153 del 1 aprile 2014 avente ad oggetto “Convalida ora per allora delle opzioni degli istituti professionali e tecnici attivate a partire dagli anni scolastici 2012/13 e 2013/14”;

TENUTO CONTO CHE successivamente alla citate deliberazioni è pervenuta l'ulteriore richiesta dell'Istituto Calamatta di Civitavecchia;

CONSIDERATO necessario procedere all'accoglimento della citata richiesta confermando, nelle restanti parti, l'allegato A della D.G.R. n. 153/2014 come integrato dalla D.G.R. n. 200/2014;

RITENUTO, pertanto, di convalidare ora per allora l'opzione “conduzione del mezzo navale” richiesta dall'Istituto Calamatta di Civitavecchia, attivata a partire dall'anno scolastico 2012/13

negli spazi di flessibilità previsti per legge, apportando la seguente ulteriore integrazione all'Allegato A della DGR n. 153/2014:

PROVINCIA DI ROMA

Comune	Istituzione scolastica	Opzione richiesta	Anno di attivazione
Civitavecchia	I.S.I.S. Calamatta	Conduzione del mezzo navale	2012/13

DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari presenti e futuri a carico della Regione Lazio;

DELIBERA

per le motivazioni esposte nelle premesse,

- di convalidare ora per allora l'opzione "conduzione del mezzo navale" richiesta dall'Istituto Calamatta di Civitavecchia, attivata a partire dall'anno scolastico 2012/13 negli spazi di flessibilità previsti per legge, apportando la seguente ulteriore integrazione all'Allegato A della DGR n. 153/2014:

PROVINCIA DI ROMA

Comune	Istituzione scolastica	Opzione richiesta	Anno di attivazione
Civitavecchia	I.S.I.S. Calamatta	Conduzione del mezzo navale	2012/13

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data diffusione nel sito regionale www.regione.lazio.it/re_istruzione_giovani.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R Lazio nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.